

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3093

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAVARRA

Concessione di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Presentata il 6 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sport è unanimemente riconosciuto quale importante strumento per la tutela della salute psicofisica, per la promozione di un corretto stile di vita, per la formazione e per l'inclusione sociale. L'Organizzazione mondiale della sanità afferma che la mancanza di attività sportiva rappresenta il quarto fattore di rischio per la mortalità in tutto il mondo. *L'International Society of Sport Psychology* sostiene che l'attività fisica sia in grado di apportare miglioramenti psicologici a breve e a lungo termine che si traducono, tra l'altro, in una maggiore fiducia in sé stessi, in un incremento dell'energia e dell'entusiasmo nello svolgimento delle attività di tutti i giorni, in un aumento del buon umore e in una diminuzione dello stato depressivo. Già nell'età infantile e, poi, in quella adolescenziale, inoltre, lo sport assume un'importanza rilevante nella formazione dei giovani, trasmettendo va-

lori di grande rilievo, quali la lealtà, il rispetto e l'amicizia. Infine, la pratica delle attività sportive costituisce un importante strumento di inclusione che incoraggia l'incontro di culture e sensibilità sociali diverse e rappresenta un'incredibile risorsa educativa, capace di riprodurre su un piano simbolico la realtà della vita, che è fatta di impegno, sacrificio, sofferenza e lotta, ma anche di soddisfazione, gioia, felicità e speranza.

Nel vasto scenario del mondo sportivo nazionale, lo sport dilettantistico è molto diffuso in tutto il territorio del nostro Paese attraverso le attività poste in essere dalle diverse decine di migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche. Il loro contributo alla promozione dello sport è spesso sottovalutato, ma è proprio attraverso le loro attività che la pratica sportiva ha favorito la sana crescita fisica ed educativa di migliaia di giovani e di meno giovani, svol-

gendo una funzione primaria di carattere educativo che supera i confini dello sport per promuovere il rispetto dei valori civici e la libertà di aggregazione sociale.

A fronte della diffusione delle attività sportive sostenute dalle associazioni e società dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro e delle loro rilevanti ricadute di carattere sociale, gli incentivi fiscali a loro favore previsti dalla legislazione vigente risultano, però, insufficienti. Ci si riferisce, in particolare, alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche che contiene una serie di agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni della citata legge n. 398 del 1991 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. Altre misure di carattere fiscale a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche sono state, inoltre, previste dalla legge di bilancio 2018, la legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con la presente proposta di legge si vogliono introdurre ulteriori misure in favore degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche per il ruolo rilevante che svolgono nella tutela della salute e del benes-

sere individuale e collettivo nella nostra società.

Si prevede un credito d'imposta per promuovere le erogazioni liberali in favore degli enti di promozione sportiva iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano, ad esclusione delle società sportive dilettantistiche lucrative. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 70 per cento delle erogazioni liberali effettuate, che non possono superare l'importo annuo di 50.000 euro. Più specificatamente, il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche fino a un importo massimo annuo di 10.000 euro per ciascun periodo d'imposta, agli enti non commerciali fino a un importo massimo annuo di 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta e ai soggetti titolari di reddito d'impresa fino a un importo massimo annuo di 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta. Gli importi citati sono raddoppiati nei casi in cui le erogazioni liberali in denaro siano destinate in favore di soggetti che realizzino in modo prevalente progetti, in partenariato con un'organizzazione di volontariato e con un ente pubblico, finalizzati all'inclusione di coloro che si trovano in situazioni di accertato disagio fisico o economico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Credito d'imposta)

1. È riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 70 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021, in favore degli enti di promozione sportiva iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano, ad esclusione delle società sportive dilettantistiche lucrative. L'erogazione liberale in denaro di cui al presente comma non può superare l'importo di 50.000 euro annui.

Art. 2.

(Importi del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa pari a 15 milioni di euro annui, alle persone fisiche fino a un importo massimo annuo di 10.000 euro per ciascun periodo d'imposta, agli enti non commerciali fino a un importo massimo annuo di 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta e ai soggetti titolari di reddito d'impresa fino a un importo massimo annuo di 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2. Gli importi di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo sono raddoppiati nel caso in cui le erogazioni liberali in denaro siano destinate in favore dei soggetti di cui al citato articolo 1 che realizzino in modo prevalente progetti, in partenariato con un'organizzazione di volontariato e con un ente pubblico, finalizzati

all'inclusione di coloro che si trovano in situazioni di disagio di carattere fisico o economico accertate mediante l'indicatore della situazione economica equivalente o certificazione medica.

Art. 3.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento emanato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa annuo di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

